



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

(Provincia di Rovigo)

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA VETERINARIA COMUNE DI BAGNOLO DI PO

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2017)

DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa: Stante la complessità della materia, che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, vengono richiamate qui di seguito le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, D.P.R. 31 marzo 1979 (Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1979 n.150) conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54 agli art. 17, 18 ed all'art. 24 introduce l'obbligo di sottoporre qualsiasi concentrazione di animali alla vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
- Gli artt. 823 e 826 del Cod. Civile, che attribuiscono al Sindaco l'esercizio sulla tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
- La Legge 11/02/1992 n. 157 che determina le norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio.
- La Legge 281/1991 e la Legge Regionale 60/1993 che promuovono e disciplinano la tutela degli animali d'affezione e condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
- La Legge 189 del 20/07/2004 che detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché il loro utilizzo in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
- I provvedimenti della Giunta Regionale del Veneto, quali le Linee Guida per la gestione delle complesse materie riferite agli animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), agli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed all'anagrafe canina (D.G.R. 887/2004, D.G.R. 1515/2004 e DGR 1751/2012), nonché la DGR 272/2007 (Linee guida per la regolamentazione dell'Igiene Urbana Veterinaria).
- La Legge Regionale n. 3 del 03 gennaio 2005, con cui la Regione Veneto ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso, pettherapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.
- L'Ordinanza 10 febbraio 2012 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con le modifiche dell'Ordinanza 19 marzo 2009, recante norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati.
- L'Ordinanza 6 agosto 2103 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che detta norme concernenti l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- La nota della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto, prot. 203504/2014 in materia di seppellimento di spoglie degli animali d'affezione.
- Il Reg. CE 1069/2009- norme per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.
- Il Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi – Min.Salute, giugno 2009

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Bagnolo di Po, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Bagnolo di Po promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.
4. Il Comune, con il supporto dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 5 Polesana e in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuove programmi di formazione e di informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

Articolo 2

Competenze del Sindaco

1. Compete al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979 e attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
3. In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n°157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili.
4. Il Comune, in base alla legge 281/91 ed alla legge regionale 60/93, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o, in caso di ricovero ospedaliero, malattia, provvedere alla loro temporanea custodia in una struttura autorizzata

Articolo 3

Ambito di applicazione ed esclusioni

1 Le norme del presente regolamento, se non diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino anche temporaneamente nel territorio comunale definizioni:

- Animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
- Animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecniche allevate secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione in centro abitato, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.

- Animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento.
- Animali selvatici: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale.
- Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani o gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici e 30 cuccioli/anno

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 146/2001.

CAPO II ANIMALI IN GENERALE

Articolo 4

Cura degli animali

1. Chiunque detiene e utilizza animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali tipiche della specie.
2. Chiunque detiene e utilizza animali è tenuto ad accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie.
3. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Articolo 5

Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali d'affezione e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e/o incurabili, o di comprovata pericolosità, previo parere medico veterinario. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata esclusivamente da medici veterinari. La soppressione viene effettuata con metodi eutanasici.

Articolo 6

Modalità di detenzione

1. È vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e, in particolare, in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione e, se all'esterno, sprovvisti di idoneo riparo. In particolare:
 - gli spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni;

- qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi;
- gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati:
- i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici dovranno riprodurre per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie;
- in luoghi chiusi è vietato esporre animali a rumori, suoni, musiche a un volume tale da essere considerato nocivo;
- è vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire data di inizio e fine del trattamento;
- è vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

1. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario, o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. Per i soli gatti è altresì consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4.

2. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato. In caso di ripetute segnalazioni di disturbo o danno, il Responsabile del Settore Polizia Locale, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, può imporre al proprietario dell'animale specifiche prescrizioni al fine di eliminare l'inconveniente accertato.

3. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a 5, o di gatti superiore a 10, con esclusione dei cuccioli lattanti, per motivi di sicurezza e sanità pubblica è necessaria l'autorizzazione del Comune, previo sopralluogo e parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'ULSS 5 Polesana.

Articolo 7

Volatili d'affezione o da compagnia

1. Dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:

- a) lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
- b) è obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore;
- c) qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc...;
- d) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- e) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- f) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeverati posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
- g) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la

cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

h) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno;

i) E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Articolo 8

Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto determinato agli artt. 4-5-6, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:

- a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
- b) date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura ed umidità; c)
- c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

3. E' vietata l'esposizione e la detenzione in luoghi aperti al pubblico (quali bar, ristoranti, mercati) di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi ecc), secondo quanto previsto dalla DGRV n. 3882/2001.

Articolo 9

Pesci e animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato, agli artt. 4-5-6, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:

- a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
- b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
- c) viene sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

Articolo 10

Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia

In aggiunta a quanto determinato, agli artt. 4-5-6, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione di tutte le specie animali solitamente allevate a scopo industriale e/o solitamente non allevate a scopo d'affezione, la detenzione deve essere soggetta a una specifica autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.

Articolo 11

Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dal Nuovo Codice della Strada.
3. Qualora per il trasporto vengano utilizzati contenitori quali gabbie o ceste, questi devono consentire agli animali contenuti la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; devono essere manipolati con cura e fissati in modo da impedirne il rovesciamento accidentale.
4. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo delle sosta.

Articolo 12

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, ecc...), è vietato l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nel centro abitato.
2. In particolare, nelle zone residenziali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito per autoconsumo è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previa autorizzazione del responsabile del Settore Polizia Locale, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, alle seguenti condizioni:
 - a) che si tratti di animali non rumorosi;
 - b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
 - c) che il recinto sia situato ad idonea distanza non inferiore a 50 metri dai confini dell'area scoperta di proprietà o di uso legittimo del detentore;
 - d) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
 - e) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche e i roditori;
 - f) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
 - g) che le deiezioni animali siano convenientemente stoccate e gestite.
3. Nelle zone rurali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio veterinario dell' ULSS 5 Polesana, e sarà consentito alle seguenti condizioni:
 - a) che non rechi danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
 - b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
 - c) che il recinto non sia situato nell'area direttamente confinante con proprietà di terzi;
 - d) che i locali di detenzione abbiano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate;

- e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
- f) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche e i roditori;
- g) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
- h) che le deiezioni animali siano convenientemente stoccate e gestite.

Articolo 13 Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene degli alimenti e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, di controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, pe tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero (fatta eccezione per la somministrazione di mangime medicato distribuito in maniera controllata da personale autorizzato);

b) I proprietari degli immobili sono responsabili per i rischi igienico-sanitari conseguenti alla proliferazione incontrollata di piccioni: è fatto perciò loro obbligo di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi (Es. installazione di dissuasori, occlusione dei siti di nidificazione, operazioni di pulizia e sanificazione ambientale). Eventuali piani di contenimento per le popolazioni di piccioni potranno essere affidati a ditte specializzate e sottoposti in via preventiva all'approvazione del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Az.ULSS 5

c) è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline, tortore, etc.), previa autorizzazione del Responsabile del Settore Polizia Locale, rilasciata su parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5 Polesana. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.

Articolo 14 Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione , eseguite da imprese specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed agli animali non bersaglio, e devono essere pubblicizzate dalle ditte stesse tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del pericolo, il responsabile del trattamento, la durata, l'indicazione delle sostanze utilizzate.

3. I Medici Veterinari, pubblici o privati, che sulla base di una sintomatologia conclamata, emettono diagnosi di sospetto avvelenamento di animali di specie domestica o selvatica, ne danno immediata comunicazione al Sindaco ed al Servizio veterinario dell' ULSS 5 Polesana, specificando, ove possibile, il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

4. Il proprietario dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio al Comune tramite il Medico Veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento.

CAPO III CANI

Articolo 15 Principi generali

1- Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene, ha l'obbligo di iscriverlo all'Anagrafe Canina e di sottoporlo all'applicazione del microchip al fine dell'identificazione dell'animale, entro 30 giorni dall'avvenuto possesso o entro 3 mesi dalla nascita.

2- il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5 Polesana l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento.

3-Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

4-Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

5-Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Articolo 16

Custodia dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporaneamente di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

2. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca" e di altri strumenti coercitivi, utilizzati in particolare nella fase dell'addestramento, che possano provocare effetti di dolore nei cani.

3. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla sottoriportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento della superficie disponibile, almeno secondo le misure riportate nella stessa tabella.

4. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico.

5. Tenendo conto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 06-02-2003, recepito con

Decreto Presidente Consiglio Ministri 28-02-2003, n. 358 e dalla DGRV 27/2007 “Linee guida al regolamento di Igiene Urbana Veterinaria“, e in attesa delle indicazioni regionali in materia previste con LR 17/2014 le dimensioni minime dei box per cani e gatti e degli annessi recinti all’aperto sono stabilite in:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq. per ciascun cane	Oltre 3 cani: mq. per ciascun cane
Fino a 10kg	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30kg	1,5	2,0	1,5
Oltre30kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, in particolare per quanto riguarda la superficie esterna, a seconda della taglia dell’animale e delle ore di permanenza all’interno del recinto.

6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell’incolumità pubblica, legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti.

7. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, giaciglio riparato o altro) che deve essere:

- a. coperto su almeno tre lati;
- b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
- c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall’umidità del terreno;
- d. di altezza non inferiore a quella del cane;
- e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

8. Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità.

Qualora l’ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d’ombra esterna di riparo nei periodi estivi (dal 1° giugno al 30 settembre).

9. Secondo quanto previsto dall’articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge. E’ fatto inoltre divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, fatti salvi straordinari interventi medico veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.

Articolo 17

Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e i cimiteri; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi. I guinzagli devono essere in grado di assicurare la completa padronanza dell’animale da parte del conducente.

2. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi e nei cimiteri, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.

3. Nell’ambito di giardini e parchi pubblici, il Sindaco potrà individuare tramite appositi cartelli e delimitazioni, gli spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune

attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisori per separare animali grandi e piccoli. Negli spazi a loro destinati gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la sorveglianza del detentore responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

4. Al fine di garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, il Sindaco potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza del Corpo di Polizia Locale, potrà vietare l'accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, in quelle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute nel presente articolo.

Articolo 18

Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, salvo in quelli nei quali vengono preparati (laboratori) prodotti alimentari.

2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio, previa idonea segnalazione all'ingresso dell'esercizio stesso con scritto o disegno.

3. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporti di persone disabili e quelli della protezione civile, salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.

Art.19

Smaltimento spoglie di animali d'affezione

1. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equidi, è consentito nel terreno di proprietà, o in un cimitero per animali. In alternativa lo smaltimento dovrà avvenire tramite cremazione da parte di ditte autorizzate.

2. Per il seppellimento in terreno di proprietà dovrà essere inoltrata apposita richiesta autorizzativa al Comune, accompagnata da certificazione veterinaria, attestante la morte dell'animale in assenza di patologie per le quali le vigenti norme ne impediscano categoricamente l'infossamento.

CAPO IV

ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE

Articolo 20

Esposizione e commercializzazione di animali

1. La cessione di animali domestici a titolo gratuito su aree pubbliche e private mediante l'utilizzo di un posteggio, è consentito alle sole Associazioni protezionistiche e animaliste.

2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire sotto la vigilanza del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS, nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori deve essere tale da non comprometterne il benessere. Tutti gli animali devono disporre di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse.

In particolare è preferibile che le misure delle gabbie o recinti destinati al ricovero di animali non convenzionali ed esotici, siano conformi alle tabelle redatte dalla SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici).

3. E' altresì vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti; qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
- b) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati;
- c) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- d) la vendita di animali ai minori di anni 18.
- e) la vendita di cuccioli di cane e gatto di età inferiore ai 60 giorni di vita, se di provenienza dal territorio nazionale e di 120 giorni se di provenienza estera.

4. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e alla durata del trasporto.

5. Ai fini della prevenzione del randagismo, gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà, devono tenere un registro di carico e scarico dei cani e dei gatti oggetto di commercio: il registro dovrà contenere l'elenco degli animali detenuti, e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto.

6. Gli esercenti sono inoltre tenuti a incaricare un medico veterinario che verifichi, con cadenza almeno quindicinale, lo stato di benessere e di assenza da patologie degli animali detenuti.

7. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi.

8. Qualsiasi caso di mortalità negli animali deve essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario che provvederà ad inviare l'animale morto all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per gli accertamenti di laboratorio.

9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Articolo 21

Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo adeguato.

2. E' fatto divieto di tenere equini sempre legati in posta e il proprietario o il custode ovvero il detentore dell'animale deve adottare tutte le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni.

3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Articolo 22

Canili e pensioni private

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani è subordinata alla preventiva autorizzazione sanitaria del comune, su parere favorevole dei Servizi Veterinario dell'Azienda ULSS, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria -DPR320/54 e dalla L.R. 60/1993.

Articolo 23

Addestramento di animali

1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui al comma 2 dell'art. 16, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua.

Articolo 24

Animali in premio, in omaggio o in esibizione

1. È vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi o di spettacoli.
2. È altresì vietato esibire animali in situazione di incuria e denutrizione, in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà e sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.
3. È fatto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie per la pratica dell'accattonaggio.
4. Gli animali tenuti in situazione di incuria e denutrizione previsti dal precedente comma 2 saranno sequestrati.

Articolo 25

Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla autorizzazione del Sindaco previo parere e vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGRV n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGRV n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.
2. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura – Autorità Scientifica CITES con sua delibera del 10.05.2000 circa i "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", adottata in applicazione della Legge 426/1998 (ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/1992 e successive integrazioni).
3. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed ai soggetti non svezzati delle altre specie animali.
4. Tutti cani devono obbligatoriamente essere identificati con microchip, iscritti all'anagrafe canina e vaccinati.
5. È autorizzato lo svolgimento di manifestazioni popolari nelle quali vengono impiegati equidi o altri ungulati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Min.Sal. 21 luglio 2009 e smi.

CAPO V

ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 26

Colonie Feline

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
2. Si intende per "gatto libero" il gatto sicuramente non di proprietà che vive in stato di libertà sul territorio.
3. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune che effettua il censimento ed il riconoscimento delle

- colonie feline. Il riconoscimento sarà subordinato alla sua ubicazione, al numero di animali presenti e all'effettivo stato di libertà degli animali. Le colonie feline potranno essere consentite nella salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari e nel rispetto del vicinato.
4. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia
 5. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite; la sterilizzazione gratuita è riservata esclusivamente ai gatti appartenenti a colonia felina riconosciuta;
 - b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro habitat: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza ed informate le associazioni di tutela animale.
 6. 6.. Per la gestione delle colonie feline il Comune si avvale, oltre che delle associazioni animaliste e protezionistiche, anche del supporto di cittadini che, volontariamente, si occupano della colonia.
 7. Le associazioni e i cittadini che accudiscono le colonie collaboreranno con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5 Polesana per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
 8. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi presenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

Articolo 27

Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Chiunque rinvenga animali abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Comune di Bagnolo di Po, che autorizzerà l'intervento del Canile Sanitario dell'ULSS 5 Polesana per l'eventuale recupero dell'animale.

Articolo 28

Vigilanza e sorveglianza

1. Sono incaricati a vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario dell' ULSS 5 Polesana, al Corpo Forestale dello

2. Stato, al Corpo di Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie, con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 60/1993, nonché le guardie zoofile riconosciute dall'art. 6 della legge 189/2004.

Articolo 29

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Capo che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile del Settore Polizia Locale, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
3. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Quanto riportato dal presente Regolamento è subordinato, per quanto riguarda la materia veterinaria, al rispetto delle normative Comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano o andranno a disciplinare in futuro la materia.